

**ORIENTAMENTI CONTABILI IN TEMA DI BILANCIO
DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**

Roma, 16 luglio 2014

Il documento è stato redatto sulla base del Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e delle indicazioni formulate dal MEF su specifici temi contabili.

INDICE

Premessa

Orientamenti contabili in tema di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria

Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001 recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000

Composizione Commissione bilancio e questioni contabili

PREMESSA

Contribuire a rendere i bilanci delle Fondazioni sempre più trasparenti, leggibili e strutturati in maniera omogenea è l'obiettivo che l'Acri si è proposta chiedendo alla Commissione Bilancio e Questioni fiscali dell'Associazione, presieduta dal dottor Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Carilucca, di elaborare un documento di orientamenti contabili per le Associate, che è stato approvato dal Consiglio nella sua ultima riunione, il 16 luglio scorso.

Il documento, redatto in armonia con le indicazioni manifestate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in più occasioni, consente di uniformare le diverse modalità di rilevazione dei dati di bilancio, il che agevola il lavoro di controllo e verifica da parte dello stesso Ministero, l'elaborazione da parte dell'Acri dell'annuale bilancio di sistema e il confronto da parte degli *stakeholder*.

Gli "Orientamenti contabili in tema di bilancio" che seguono sono stati definiti sulla base del Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001 recante disposizioni transitorie per la redazione del bilancio delle Fondazioni, provvedendo a commentare le diverse voci previste ed esplicitando per ognuna di esse il contenuto, i criteri di contabilizzazione e i criteri di valutazione, con un corredo di altre informazioni utili a evidenziare i collegamenti della voce con la nota integrativa del bilancio stesso.

Con riferimento ai criteri di contabilizzazione e di valutazione, il documento fa riferimento ai principi desumibili dal d.lgs. n. 153 del 1999, dagli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili, e ai principi contabili nazionali definiti dall'OIC.

COMMISSIONE BILANCIO E QUESTIONI FISCALI DELL'ACRI

**ORIENTAMENTI CONTABILI IN TEMA DI BILANCIO
DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**

Documento approvato dal Consiglio nella seduta del 16 luglio 2014

Il documento è stato redatto sulla base del Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e delle indicazioni formulate dal MEF su specifici temi contabili.

Nella valutazione delle poste di bilancio si fa riferimento ai principi desumibili dal d.lgs. n. 153 del 1999 e dalle disposizioni contenute nel richiamato provvedimento dell'Autorità di vigilanza e, in quanto applicabili, dagli articoli da 2412 a 2435 del codice civile e dai principi contabili nazionali definiti dall'OIC.

In conformità alle previsioni dell'art. 2423 cod. civ. gli schemi di bilancio sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Contenuto della Voce

Nella voce trovano evidenza, in generale, gli elementi materiali di uso durevole e gli elementi immateriali o intangibili che costituiscono costi la cui utilità si produce su un arco temporale pluriennale destinati a permanere nella Fondazione (art. 2424-*bis* del codice civile e paragrafo 5.1 del Provvedimento del Tesoro), in quanto trattasi di investimenti patrimoniali o di investimenti destinati a perseguire uno scopo istituzionale.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del costo di acquisto o di costruzione/produzione, come previsto dall'art. 2426, numero 1), del codice civile, dai principi contabili OIC n. 16 (immobilizzazioni materiali) e n. 24 (immobilizzazioni immateriali) e dal paragrafo 10.4 del Provvedimento del tesoro.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è il costo storico, rettificato in presenza di perdite di valore durevoli (p.e. a causa di danneggiamenti) o di riduzione durevole delle condizioni di utilizzo secondo i richiamati principi contabili OIC e paragrafo 10.6 del Provvedimento del tesoro.

Altre informazioni

L'eventuale ammortamento delle immobilizzazioni, inclusi gli eventuali diritti reali di godimento, e i relativi criteri sono demandati alla autonoma valutazione degli Amministratori, trovando applicazione i Principi contabili OIC n. 16 e n. 24, nonché il paragrafo 10.5 del Provvedimento del Tesoro. Non rilevano le disposizioni fiscali in materia di ammortamento data la natura non commerciale delle Fondazioni.

Non sono da considerarsi ammortizzabili i terreni, gli immobili per investimento, gli immobili di interesse storico e/o artistico e i beni acquisiti con l'intento di perseguire finalità statutarie con l'utilizzo delle risorse destinate all'attività istituzionale.

Ove trattasi di beni pervenuti per donazione destinati ad accrescimento del patrimonio il valore della liberalità, al netto di oneri e costi accessori (OIC n. 16, par. D.II.d) va iscritta nel Patrimonio netto alla voce 1.b. Riserva da donazioni. Nella stessa voce potrà confluire anche il valore del bene donato destinato ad accrescimento patrimoniale sul quale tuttavia insista un onere di destinazione ad atti di liberalità prestabiliti sempreché l'onere gravi sui frutti derivanti dall'investimento del bene. Al contrario, ove l'onere di destinazione gravi anche sul valore del bene donato, quest'ultimo andrà contabilizzato nel Passivo alla voce 2.d. Altri fondi.

I beni acquistati in leasing vanno rilevati secondo il criterio patrimoniale.

In nota integrativa sono indicati i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore, nonché le movimentazioni della voce di bilancio (rispettivamente paragrafi 11.1 lettere a) e b) del Provvedimento del Tesoro).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

- 1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
- a) BENI IMMOBILI

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma gli immobili (terreni e/o fabbricati) di cui la Fondazione è titolare, indipendentemente dalla destinazione di uso (sede, immobile a reddito, ad uso strumentale per gli scopi istituzionali).

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Occorre verificare il rispetto del limite *ex art. 7, comma 3-bis*, d.lgs. n. 153/1999, il quale prevede il limite del 15% del patrimonio netto contabile per gli investimenti in immobili diversi da quelli strumentali.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

a) BENI IMMOBILI

di cui: BENI IMMOBILI STRUMENTALI

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma gli immobili (terreni e/o fabbricati) di cui la Fondazione è titolare e destinati all'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione o delle imprese strumentali di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 153/1999 (inclusa la sede della Fondazione).

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Il valore degli immobili ad uso strumentale iscritto è al netto dell'ammortamento eventualmente effettuato (paragrafo 3.7 del Provvedimento del Tesoro), con la precisazione che ove trattasi di immobili destinati alle attività istituzionali acquisiti con fondi erogativi gli stessi non sono suscettibili di ammortamento.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Per i beni immobili strumentali occorre inoltre tenere conto che ove trattasi di immobili acquisiti con utilizzo dei fondi erogativi e destinati al perseguimento delle finalità istituzionali è necessario costituire un fondo nel passivo alla sottovoce 2 d) altri fondi per l'attività d'istituto di pari importo. Ove a seguito dell'eventuale dismissione del bene dovessero conseguirsi dei plusvalori gli stessi vanno computati fra i redditi dell'esercizio, mentre l'importo corrispondente al costo dell'immobile va destinato alle finalità statutarie, confluendo fra i fondi per l'attività d'istituto.

Il precedente capoverso si applica anche alle Fondazioni che hanno optato in passato per allocazioni in altre poste del Passivo, a fronte di tali investimenti.

Gli immobili di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali non sono soggetti al rispetto della norma in tema di adeguata redditività (art. 7, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 153/1999).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

- 1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
- b) BENI MOBILI D'ARTE

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma le opere d'arte (quadri, statue, stampe e altri beni) di cui la Fondazione è proprietaria, indipendentemente dalle finalità del bene (investimento patrimoniale, finalità istituzionali) e dalla destinazione di uso (detenzione diretta, utilizzo da parte dell'impresa direttamente esercitata, comodato a terzi, ecc.).

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

I beni mobili d'arte non sono da considerarsi ammortizzabili in quanto vi è la presunzione che non perdano di valore nel tempo.

Qualora l'acquisto di beni mobili d'arte sia stato effettuato utilizzando fondi erogativi è costituito un apposito fondo nel passivo alla sottovoce 2 d) altri fondi per l'attività d'istituto di pari importo, considerato quanto già specificato nella voce "Beni immobili strumentali – Altre informazioni".

I beni mobili di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica ove acquisiti come investimento patrimoniale non sono soggetti al rispetto della norma in tema di adeguata redditività (art. 7, comma 3-bis del d.lgs. n. 153/1999).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

- 1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
- c) BENI MOBILI STRUMENTALI

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma i mobili, gli impianti e le attrezzature di cui la Fondazione è titolare.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

I beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni e il loro costo è imputato interamente al conto economico. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa. (paragrafo 5.2 del Provvedimento del Tesoro).

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Si ritiene che l'importo di 5.000 euro possa configurare un costo di modesta entità.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

- 1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
- d) ALTRI BENI

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma:

- le immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto, diritti di concessione, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, software, licenze, marchi, ecc.);
- costi di utilità pluriennale sostenuti per migliorie effettuate su beni di terzi (es. oneri sostenuti per ristrutturazione immobile in uso gratuito o in locazione).

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale se presentano le seguenti caratteristiche:

- il costo deve essere effettivamente sostenuto;
- il bene non esaurisce la propria utilità nell'esercizio di acquisto;
- deve produrre benefici economici futuri.

I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi costituiscono immobilizzazioni immateriali solo se non sono separabili dai beni stessi.

I beni immateriali durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni e il loro costo è imputato interamente al conto economico. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa. (paragrafo 5.2 del Provvedimento del Tesoro).

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Si ritiene che l'importo di 5.000 euro possa configurare un costo di modesta entità.

Ove trattasi di ammortamento di beni connessi all'attività istituzionale (p.e. spese migliorative o di adattamento di beni di terzi, diritti di concessione museali o teatrali) il relativo ammortamento è iscritto nel conto economico alla voce 15 Erogazioni deliberate nell'anno.

Nella Nota Integrativa occorre dare il dettaglio della voce qualora di ammontare apprezzabile (paragrafo 11.1 lett. k, del Provvedimento del Tesoro).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Contenuto della Voce

Nella voce trovano evidenza gli elementi finanziari destinati a permanere durevolmente nella Fondazione (art. 2424-*bis* del codice civile e paragrafi 5.1 e 5.3 del Provvedimento del Tesoro) in quanto trattasi di investimenti patrimoniali duraturi ovvero destinati a perseguire uno scopo istituzionale.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del costo di acquisto, come previsto dall'art. 2426, numero 1) del codice civile, dai principi contabili OIC n. 20 e OIC n. 21 e dal paragrafo 10.4 del Provvedimento del Tesoro.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è il costo, rettificato in presenza di perdite di valore durevoli, secondo i principi contabili OIC n. 20 e n. 21 e quanto dispone il paragrafo 10.6 del Provvedimento del Tesoro. Analogo criterio di valutazione va seguito in caso di poste espresse in valuta estera, per le quali l'effetto del cambio va rilevato ove determini una perdita durevole. Il criterio applicato nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro va esplicitato in Nota integrativa (par. 11.1.a) del Provvedimento del Tesoro).

La valutazione al minor valore non può essere mantenuta nei successivi esercizi se sono venute meno le motivazioni della rettifica effettuata. Il processo di ripristino di valore non può superare il costo originario (cfr OIC 20, par 39 e OIC 21, par. 42).

Altre informazioni

In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal comparto non immobilizzato a quello immobilizzato, al momento del trasferimento sarà necessario adottare il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza (principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 21, par. 58). Alla fine dell'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento si procede alla valutazione degli strumenti finanziari in base al criterio previsto per la loro nuova classificazione (principio contabile OIC n. 20, par. 54).

Tale principio contabile è stato innovato da parte dell'OIC nel giugno 2014, con l'approvazione dei due nuovi Principi il n. 20 e il n. 21, riformulando la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione precedentemente contenuta nel principio OIC n. 20 che prevedeva l'utilizzo del criterio del comparto di destinazione. Tale nuova disciplina si applica nel bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2014.

In nota integrativa sono indicati le motivazioni e gli effetti economici e patrimoniali dei trasferimenti e i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore (rispettivamente paragrafo 5.7 e 11.1 lettera a) del Provvedimento del Tesoro).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

a) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI

di cui: PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Contenuto della Voce

Nella voce trovano evidenza le partecipazioni detenute nell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie. Come previsto dai paragrafi 5.4 e 11.1, lettera c), del Provvedimento del Tesoro, nella voce sono incluse:

- le partecipazioni di controllo in società strumentali costituite dalle società controllate dalla Fondazione e operanti per la diretta realizzazione degli scopi della stessa nei settori rilevanti (art. 1, lett. h), d.lgs. n. 153 del 1999);
- le partecipazioni istituzionali non di controllo in enti e società operanti nei settori di intervento.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Lo schema di bilancio richiede che vengano evidenziate eventuali partecipazioni di controllo, ammissibili solo in caso di enti e società operanti nei settori rilevanti. Per l'acquisto e la sottoscrizione di partecipazioni in società strumentali, nonché per gli eventuali apporti in conto futuri aumenti di capitale, ovvero per apporti a copertura di future perdite, vanno utilizzate le risorse messe a disposizione dell'attività istituzionale con procedure eventualmente alternative in presenza nel bilancio di esercizio di cespiti in grado di produrre l'adeguata redditività di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 153 del 1999. Alla sottovoce 2 d) altri fondi per l'attività d'istituto del Passivo dello Stato patrimoniale è iscritta apposita contropartita contabile per la cui rilevazione vale quanto riportato nelle Altre informazioni della Voce 15 (Erogazioni deliberate in corso d'esercizio) del Conto economico, considerato quanto già specificato nella voce "Beni immobili strumentali – Altre informazioni".

In nota integrativa deve essere riportato l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, distintamente quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori con le indicazioni richieste nel paragrafo 11.1 lett. c) del Provvedimento del Tesoro e la relativa movimentazione (paragrafo 11.1 lett. e).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
b) ALTRE PARTECIPAZIONI
di cui: PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma:

- le azioni o le quote di partecipazione nel capitale di società, diverse da quelle strumentali, solo se destinate a essere utilizzate durevolmente (es. partecipazione nella società bancaria conferitaria).
- la partecipazione al capitale della Banca d'Italia. L'iscrizione tra le immobilizzazioni è richiesta dal paragrafo 5.6 del Provvedimento del Tesoro.
- le partecipazioni istituzionali non di controllo in enti e società operanti nei settori di intervento come l'interessenza nella Fondazione Con il Sud.

Nella posta vanno altresì ricomprese, come richiesto dal paragrafo 5.5 del Provvedimento del Tesoro, le partecipazioni di controllo detenute in conformità alle previsioni normative. Disposizioni che consentono alle Fondazioni con patrimonio non superiore ai 200 milioni di euro e quelle aventi sede in regioni a statuto speciale, di detenere il controllo delle rispettive società bancarie conferitarie (art. 25, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 153/1999).

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento (paragrafo 10.9 del Provvedimento del Tesoro), salvo gli eventuali valori maggiori derivanti dalle successive operazioni di strutturazione societaria.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Ai fini della individuazione delle società bancarie conferitarie occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 153 del 1999. Definizione che, nei casi più ricorrenti, include sia la società bancaria originaria, che quella che ne detiene il controllo, entrambe partecipate dalla Fondazione. Lo schema di bilancio richiede che vengano evidenziate eventuali partecipazioni di controllo. Partecipazioni che, sulla base delle disposizioni legislative, riguardano unicamente quelle relative alle società bancarie conferitarie detenute dalle Fondazioni riconducibili alle previsioni dell'art. 25, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 153/1999.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

In nota integrativa deve essere riportato l'elenco delle partecipazioni immobilizzate con le indicazioni richieste nel paragrafo 11.1 lett. d) del Provvedimento del Tesoro e la relativa movimentazione (paragrafo 11.1 lett. f) e g).

Le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono, in tutto o in parte, essere imputate direttamente al patrimonio netto (paragrafo 14.1 del Provvedimento del Tesoro e art. 9 c.4 d.lgs. n.153/1999). Ove le plus e le minus vengano imputate a patrimonio, il relativo importo va allocato alla posta 1.c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze del Passivo dello Stato patrimoniale, in caso di incapienza della posta vale quanto osservato alla voce 1a “Fondo di dotazione” del Passivo.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

c) TITOLI DI DEBITO

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma le seguenti attività finanziarie detenute dalla Fondazione, solo se considerate un investimento duraturo:

- obbligazioni e obbligazioni convertibili;
- buoni postali;
- altri titoli di debito.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

d) ALTRI TITOLI

Contenuto della Voce

La posta costituisce una voce residuale che ricomprende in genere gli strumenti finanziari non rappresentati da titoli che costituiscono un investimento patrimoniale duraturo, fra i quali:

- quote di fondi di investimento aperti;
- quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi;
- quote di SICAV;
- quote di altri OICVM
- polizze unit linked.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

I fondi chiusi possono essere iscritti al valore dei versamenti effettuati, con rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno residuo o al valore di sottoscrizione, con rilevazione nel passivo patrimoniale del debito di sottoscrizione.

Le polizze vanno contabilizzate al valore di sottoscrizione.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

e) ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (voce di nuova istituzione come previsto dal paragrafo 3.3 del Provvedimento del MEF)

Contenuto della Voce

La posta include, come previsto dall'art. 2424, III.2.d. del codice civile le attività finanziarie costituenti crediti non rappresentate da titoli e che rappresentano una immobilizzazione avente natura finanziaria e/o derivanti da immobilizzi di risorse finanziarie, fra cui, a titolo esemplificativo:

- polizze di capitalizzazione a capitale garantito;
- strumenti di partecipazione finanziaria derivanti da associazioni in partecipazione.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Le polizze vanno contabilizzate al valore di sottoscrizione, dedotto di eventuali caricamenti, incrementato annualmente del rendimento maturato e certificato dalle compagnie oppure, in alternativa, del rendimento minimo garantito in polizza.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Ai fini della valutazione periodica delle polizze a capitalizzazione assume rilevanza la presenza di clausole contrattuali che garantiscano o meno il rimborso del valore capitalizzato. Nel caso in cui sussista una tale clausola, l'incremento di valore deve essere portato ad incremento della posta, con contropartita alla voce 3.a del conto economico.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

Nella voce non vanno ricomprese le polizze di capitalizzazione non immobilizzate che vanno invece rilevate fra i crediti (voce 4 dell'attivo patrimoniale).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Contenuto della Voce

Nella voce trovano evidenza gli strumenti finanziari destinati alla negoziazione che non sono investimenti strategici o duraturi (art. 2424 del codice civile e paragrafo 5.3 del Provvedimento del Tesoro) in quanto finalizzati alla produzione esclusiva del reddito.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del costo di acquisto, come previsto dall'art. 2426, numero 1) del codice civile, dai principi contabili OIC n. 20 e n. 21, par. 7.1, e dal paragrafo 10.4 del Provvedimento del Tesoro. In deroga al principio OIC, che prevede la “capitalizzazione” degli oneri di negoziazione, il Provvedimento del Tesoro richiede che le commissioni di negoziazione delle gestioni patrimoniali e, fatta salva la diversa decisione del Consiglio di amministrazione, delle altre attività finanziarie siano evidenziate separatamente nell'ambito del conto economico a voce propria (Allegato B – Schema di conto economico voce 10.f) Commissioni di negoziazione).

In caso di cessione è possibile utilizzare il metodo del costo medio ponderato, del *Lifo* o del *Fifo* (principi contabili OIC n. 20 e n. 21) considerando peraltro che il paragrafo 4.5 del Provvedimento del Tesoro fa riferimento al costo medio ponderato.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello del minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato (principi contabili OIC n. 20, paragrafo 41, e n. 21, paragrafo 45 e paragrafo 10.7 del Provvedimento del Tesoro). Le svalutazioni possono essere riprese se successivamente sono venuti meno i motivi che le hanno causate.

Per gli strumenti finanziari quotati - ivi compresi i fondi comuni di investimento aperti armonizzati in quanto a essi assimilati e gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale - è possibile la valutazione al valore di mercato (paragrafo 10.8 del Provvedimento del Tesoro).

Le poste espresse in valuta estera devono essere convertite in euro al cambio di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni

In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal comparto immobilizzato a quello non immobilizzato, al momento del trasferimento sarà necessario adottare il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza (principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 21, par. 58). Alla fine dell'esercizio in cui è avvenuto il

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

trasferimento si procede alla valutazione degli strumenti finanziari in base al criterio previsto per la loro nuova classificazione (principio contabile OIC n. 20, par. 54).

Tale principio contabile è stato innovato da parte dell'OIC nel giugno 2014, con l'approvazione dei due nuovi Principi il n. 20 e il n. 21, riformulando la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione precedentemente contenuta nel principio OIC n. 20 che prevedeva l'utilizzo del criterio del comparto di destinazione. Tale nuova disciplina si applica nel bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2014.

In nota integrativa sono indicati le motivazioni e gli effetti economici e patrimoniali dei trasferimenti e i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore (rispettivamente paragrafo 5.7 e 11.1 lettera a) del Provvedimento del Tesoro).

In nota integrativa inoltre sono indicati anche gli effetti economici e patrimoniali derivanti dagli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione (paragrafo 10.2 del Provvedimento del Tesoro).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

a) STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

Contenuto della Voce

La posta ricomprende gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (paragrafo 4.1 Provvedimento del Tesoro).

Criteri di contabilizzazione

In luogo della contabilizzazione analitica è possibile la contabilizzazione con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi (paragrafo 4 del Provvedimento del Tesoro).

Nella contabilità della Fondazione devono comunque risultare gli strumenti finanziari e la liquidità affidati in gestione (paragrafo 4.3 del Provvedimento del Tesoro), che in bilancio confluiscono nella voce in esame, e il cui totale coincide con il rendiconto del gestore ove il criterio di valutazione adottato sia quello del valore di mercato.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

Il costo è determinato secondo il criterio del costo medio ponderato o altro criterio prescelto. Quello di mercato è espresso, per gli strumenti finanziari:

- quotati, dalla quotazione ufficiale dell'ultimo giorno di borsa aperta;
- non quotati, dalla quotazione fornita dalla controparte emittente e/o dalla banca depositaria.

Resta ferma la possibilità di adottare il criterio di valutazione proprio dei titoli non immobilizzati; questa pratica crea un disallineamento fra la rendicontazione e le risultanze contabili e non appare praticabile ove la Fondazione si avvalga della facoltà prevista dal paragrafo 4 del provvedimento del Tesoro.

Altre informazioni

I rendiconti dei gestori vanno conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili (paragrafo 4.2 del Provvedimento del Tesoro).

In nota integrativa vanno fornite le informazioni richieste dal paragrafo 4.5 del Provvedimento del Tesoro.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

- 3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
- b) STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
- c) STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Contenuto della Voce

La posta ricomprende di norma i seguenti strumenti finanziari, qualora non affidati in gestione patrimoniale, da valorizzare nella sottovoce quotati o non quotati in presenza della loro negoziazione su mercati regolamentati:

- titoli di debito;
- titoli di capitale;
- quote di OICVM;
- altri strumenti finanziari come p.e. le opzioni acquistate in borsa, *certificates*.

Criteri di contabilizzazione

Si applicano i criteri di contabilizzazione evidenziati nella voce generale.

Criteri di valutazione

Si applicano i criteri di valutazione evidenziati nella voce generale.

I contratti derivati di copertura sono valutati coerentemente con l'attività o la passività coperta.

Altre informazioni

Assumono rilievo le informazioni esplicitate nella voce generale.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

4) CREDITI

Contenuto della Voce

La voce include normalmente i rapporti creditorî di origine negoziale o normativa. Fra questi figurano: crediti verso l'erario risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o derivanti dagli acconti di imposta versati, crediti connessi a strumenti finanziari derivati, a operazioni pronti contro termine, crediti e finanziamenti con obbligo di restituzione verso società o enti strumentali, depositi cauzionali, ecc.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale (nel caso dei crediti connessi a strumenti finanziari si fa riferimento al costo di acquisto).

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello del presumibile valore di realizzazione (art. 2426, numero 8), del codice civile e dal principio contabile OIC n. 15).

I contratti derivati di copertura sono valutati coerentemente con l'attività o la passività coperta. Negli altri casi sono valutati, alla data di chiusura dell'esercizio, rilevando l'eventuale onere di chiusura dell'operazione.

Nei conti d'ordine occorre dare evidenza del valore nozionale sottostante.

Le poste espresse in valuta estera devono essere convertite in euro al cambio di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni

Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati sono capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

I crediti verso enti e società strumentali vanno indicati in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera j) del Provvedimento del Tesoro.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

5) DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Contenuto della Voce

La voce include i depositi bancari e postali, gli assegni, le carte di credito prepagate, il denaro e i valori in cassa, i sospesi di cassa (uscite già avvenute, ma non ancora registrate).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Non si possono effettuare in bilancio compensazioni tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca. I saldi di deposito sono comprensivi delle competenze maturate alla data di rendicontazione.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione per i depositi bancari, postali e assegni è quello del presumibile valore di realizzazione (art. 2426, numero 8), del codice civile e dal principio contabile OIC n. 14).

Per il denaro e gli altri valori in cassa, la valutazione è al valore nominale.

Le poste espresse in valuta estera devono essere convertite in euro al cambio di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

6) ALTRE ATTIVITÀ

di cui: ATTIVITÀ IMPIEGATE NELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE

Contenuto della Voce

Nella voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell'attivo.

Per quanto riguarda le imprese strumentali direttamente esercitate la voce rappresenta l'ammontare delle attività destinate alla stessa, il cui dettaglio trova evidenziazione nella relativa situazione contabile.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello applicabile alle singole sottovoci che compongono la voce.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello applicabile alle singole sottovoci che compongono la voce.

Le poste espresse in valuta estera devono essere convertite in euro al cambio di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni

Nella Nota Integrativa occorrerà dare il dettaglio di questa voce qualora di ammontare apprezzabile (paragrafo 11.1 lett. k, del Provvedimento del Tesoro).

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Voce di bilancio

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Contenuto della Voce

Contiene i proventi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio o esercizi futuri e i costi di competenza di esercizi successivi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell'anno (art. 2424-bis codice civile).

A titolo esemplificativo, in questa voce rientrano:

- la quota degli interessi sulle attività finanziarie detenute dalla Fondazione;
- i ricavi di competenza;
- gli oneri sostenuti in anticipo rispetto al periodo di competenza (es. premi assicurativi).

Criteri di contabilizzazione

In base al paragrafo 2.1 del Provvedimento del Tesoro la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento (come previsto dall'art. 2423-*bis* del codice civile), e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio.

Il criterio di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 del codice civile, OIC n. 11).

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

1) PATRIMONIO NETTO

Contenuto della Voce

La voce si compone di varie sottovoci che nell'insieme esprimono la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione dipende dalla specifica sottovoce del patrimonio cui si rinvia.

Criteri di valutazione

Per la sua natura la posta non è soggetta a diretta valutazione delle singole sottovoci, essendo, nell'insieme, il risultato delle valutazioni delle attività e delle passività che derivano dal suo impiego che, di norma, trova espressione nell'avanzo o nel disavanzo di esercizio.

Altre informazioni

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nella sua amministrazione occorre osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata (articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 153 del 1999).

Esso si incrementa, di norma, degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio, nonché delle plusvalenze della banca conferitaria imputate a patrimonio (previsti rispettivamente dall'art. 8, comma 1, lettera c) e dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 153/1999).

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- a) FONDO DI DOTAZIONE

Contenuto della Voce

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

Il Fondo di dotazione non è soggetto a valutazione ed è espresso al valore nominale.

Altre informazioni

Il Fondo è costituito dal valore del conferimento realizzato in attuazione della c.d. legge Amato (legge n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 356/1990), eventualmente incrementato della quota destinata a patrimonio come previsto dai paragrafi 14.4 e 14.5 del Provvedimento del Tesoro. Il Fondo, di norma intangibile, può essere intaccato da eventuali perdite o minusvalenze, anche da valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria *ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999*, la cui copertura non trovi capienza nelle seguenti riserve patrimoniali evidenziate in ordine di priorità: voci c), e) e d).

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- b) RISERVA DA DONAZIONI

Contenuto della Voce

Accoglie il valore delle donazioni ricevute e destinate esplicitamente ad incremento del patrimonio da parte del donante.

Criteri di contabilizzazione

La riserva da donazioni viene iscritta in coerenza con la voce dell'attivo che rappresenta.

Criteri di valutazione

La riserva da donazioni viene adeguata, ove necessario, in coerenza con la voce dell'attivo che rappresenta.

Altre informazioni

L'ammontare delle donazioni destinate a patrimonio vanno indicate in nota integrativa con esplicitazione dei relativi oneri modali (paragrafo 11.1 lettera l) del Provvedimento del tesoro)

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- c) RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE

Contenuto della Voce

La riserva da rivalutazioni e plusvalenze accoglie, in deroga agli ordinari criteri contabili di rilevazione delle variazioni economiche in conto economico, le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo o da valutazione relative alle partecipazioni nella società bancaria conferitaria intervenute successivamente all'iniziale conferimento.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La riserva non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

L'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999 consente di imputare direttamente a patrimonio netto, in tutto o in parte, le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alle partecipazioni nella società bancaria conferitaria.

Tali operazioni sono indicate analiticamente nella nota integrativa (paragrafi 14.1 e 14.2 del Provvedimento del tesoro).

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- d) RISERVA OBBLIGATORIA

Contenuto della Voce

Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull'avanzo di gestione nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza (art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La riserva non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

L'accantonamento alla riserva obbligatoria costituisce il presidio patrimoniale minimo previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza. La quota obbligatoria di accantonamento è annualmente fissata dall'Autorità di vigilanza.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- e) RISERVA PER L'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

Contenuto della Voce

Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull'avanzo di gestione nei limiti della misura massima stabilita dall'Autorità di vigilanza (art. 8, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 153 del 1999).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La riserva non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

Ha la finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio.

La quota di accantonamento massima è annualmente fissata dall'Autorità di vigilanza. Tale accantonamento è facoltativo e non è consentito in presenza di disavanzi pregressi da coprire.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 1) PATRIMONIO NETTO:
- f) AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO
- g) AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO

Contenuto della Voce

Accoglie i risultati di esercizio rispettivamente degli anni precedenti, alla lettera f), e di quello appena chiuso, alla lettera g).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

La ripartizione dell'eventuale avanzo residuo è limitata alle finalità istituzionali, potendo essere destinato unicamente ai fondi per le attività di istituto.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

2) FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO

Contenuto della Voce

Le varie sottovoci che compongono la voce principale, accolgono le somme destinate all'attività erogativa, comprese quelle accantonate a fronte di interventi pluriennali.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

Sono alimentati con gli accantonamenti di quote dell'avanzo di esercizio e vengono utilizzati a seguito delle delibere assunte dagli Organi della Fondazione per la realizzazione degli scopi statutari.

I fondi esprimono le risorse a disposizione della Fondazione per la sua attività istituzionale.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

2) FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO:

a) FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

Contenuto della Voce

Nella voce trovano evidenza le risorse accantonate per contenere la variabilità delle erogazioni annuali in un orizzonte temporale pluriennale (paragrafo 6.1 del Provvedimento del tesoro).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

Il fondo è di norma alimentato con gli accantonamenti disposti dall'organo di indirizzo in sede di destinazione degli avanzi di gestione ed è utilizzato per integrare le risorse dell'anno destinate all'attività istituzionale.

L'utilizzo del fondo non va rilevato in conto economico, ma unicamente come variazione fondi.

I criteri adottati per la movimentazione devono essere indicati nel bilancio di missione (paragrafo 6.4 del Provvedimento del tesoro).

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 2) FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO:
- b) FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
- c) FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

Contenuto della Voce

La voce accoglie le somme destinate al perseguimento delle finalità istituzionali nei settori rilevanti ovvero negli altri settori statutari per le quali non sia stata ancora assunta la delibera di erogazione (paragrafo 7.1 del Provvedimento del tesoro), ivi comprese le somme accantonate, ad esempio, al servizio di erogazioni tramite bandi.

Nella voce trovano altresì evidenza le risorse aggiuntive destinate autonomamente ai centri di servizio per il volontariato in applicazione di accordi nazionali Acri/Volontariato.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

I fondi sono di norma alimentati con gli accantonamenti disposti dall'organo di indirizzo in sede di destinazione degli avanzi di gestione e sono utilizzati per il finanziamento delle delibere di intervento:

- nei settori rilevanti, individuati nei documenti programmatici ogni tre anni dalla Fondazione in un numero massimo di cinque fra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c-bis), del d.lgs. n. 153 del 1999 e agli artt. 172 e 153, comma 21, del d.lgs. n. 163 del 2006;
- negli altri settori statutari, scelti fra i rimanenti settori ammessi.

L'utilizzo del fondo non va rilevato in conto economico, ma unicamente come variazione fondi.

Nel bilancio di missione è illustrato il programma per l'utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 del Provvedimento del tesoro).

Le eventuali erogazioni revocate non costituiscono proventi dell'anno ma vanno imputate alla corrispondente voce dei fondi per l'attività istituzionale nei settori rilevanti ovvero negli altri settori in relazione alla riconduzione dell'iniziale delibera fra i settori rilevanti o ammessi con la possibilità che le stesse possano concorrere alle successive allocazioni delle somme per l'attività istituzionale, nel rispetto dell'art. 8, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153/99.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

In nota integrativa vengono evidenziate le risorse aggiuntive destinate autonomamente ai centri di servizio per il volontariato in applicazione di accordi nazionali Acri/Volontariato unitamente agli accantonamenti effettuati in applicazione della legge n. 266 del 1991.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

- 2) FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO:
- d) ALTRI FONDI

Contenuto della Voce

Nella voce confluiscono di norma, a titolo esemplificativo:

- le risorse investite in società ed enti strumentali, in assenza di adeguata redditività;
- le risorse investite in attività istituzionali prive di adeguata redditività finalizzate a perseguire uno scopo statutario;
- il fondo costituito a fronte di acquisti di beni mobili o immobili destinati a finalità statutarie effettuati con utilizzo dei fondi per le erogazioni;
- i fondi attivati e gestiti da terzi soggetti in attesa di liquidazione delle somme stesse, come il fondo nazionale iniziative comuni dell'Acri.
- le risorse per beni destinati ad essere donati.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale ma, se rappresenta una contropartita contabile dell'attivo, la contabilizzazione è coerente con l'elemento dell'attivo rappresentato.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è normalmente espressa al valore nominale, ma se rappresenta una contropartita contabile dell'attivo, la valutazione è coerente con l'elemento dell'attivo rappresentato.

Altre informazioni

Sono di norma alimentati con le quote di Avanzo di gestione destinate alle finalità istituzionali, potendo tuttavia essere incrementati anche con l'utilizzo di quote degli altri Fondi per le attività di istituto.

Ove le attività acquisite nell'ambito delle risorse affluite nel fondo per finalità istituzionali vengano ad essere cedute a titolo oneroso per un importo superiore a quello di carico, il ricavato per la parte corrispondente alla consistenza del fondo di cui trattasi confluirà negli altri fondi per l'attività d'istituto di cui alle lettere b) e c), procedendo al suo annullamento per pari importo, e per la parte eccedente, costituente la plusvalenza, andrà registrata nel conto economico fra i proventi straordinari. Qualora la cessione avvenga ad un valore inferiore a quello di carico la relativa minusvalenza non costituisce onere

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

di esercizio trovando copertura per pari importo nel fondo in parola che viene così azzerato e le somme incassate confluiscono negli altri fondi per l'attività d'istituto.

Nel caso in cui il bene venga ceduto a titolo gratuito si procederà allo storno del fondo per l'importo dell'investimento.

Nell'ipotesi che il bene acquisito con le risorse per l'attività istituzionale appostate al fondo cambi di destinazione, nell'ipotesi ad esempio di un bene immobile che venga destinato alla produzione del reddito, il relativo fondo si renderà disponibile e confluirà nei fondi per l'attività d'istituto di cui alle lettere b) e c).

Nel bilancio di missione è illustrato il programma per l'utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 del Provvedimento del tesoro).

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

2) FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO:

e) CONTRIBUTI DI TERZI DESTINATI A FINALITÀ ISTITUZIONALI (voce di nuova istituzione come previsto dal paragrafo 3.3 del Provvedimento del tesoro)

Contenuto della Voce

Si tratta di una voce in cui confluiscono a titolo esemplificativo:

- le risorse derivanti da donazioni modali, destinate ad esaurirsi con l'adempimento dell'onere
- le risorse destinate a specifici progetti, ricevute da terzi e gestite direttamente dalla fondazione

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale, ma se rappresenta una contropartita contabile dell'attivo, la contabilizzazione è coerente con l'elemento dell'attivo rappresentato.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è normalmente espressa al valore nominale, ma se rappresenta una contropartita contabile dell'attivo, la valutazione è coerente con l'elemento dell'attivo rappresentato.

Altre informazioni

Laddove trattasi di fondi amministrati in regime di mandato con o senza rappresentanza, come tale revocabile, gli stessi vanno iscritti nella voce debiti; nell'attivo vanno evidenziati nella voce 6 Altre attività.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

3) FONDI PER RISCHI E ONERI

Contenuto della Voce

La voce include gli stanziamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Criteri di contabilizzazione

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello della competenza economica e della prudenza.

Altre informazioni

Le passività che danno origine ad accantonamenti a fondi sono di due tipi:

- Fondi per oneri (valori finanziari, di competenza economica dell'esercizio, incerti sia nel loro ammontare che nella data di estinzione);
- Fondi per rischi (valori finanziari la cui esistenza è probabile ma non certa)

Non è consentita l'istituzione di fondi per la copertura generica di perdite sulle poste dell'Attivo.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

4) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Contenuto della Voce

La voce accoglie le passività maturate in applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti a favore dei lavoratori dipendenti non impiegate in forme di previdenza integrativa.

Criteri di contabilizzazione

Viene iscritto sulla base delle modalità di calcolo previste dalla normativa.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è determinato dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Altre informazioni

La voce contabile si movimenta in aumento a seguito degli accantonamenti dell'esercizio e della rivalutazione del fondo già accantonato e in diminuzione a seguito di cessazioni, di anticipi richiesti dal personale dipendente e del pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle somme già accantonate.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

5) EROGAZIONI DELIBERATE:

a) NEI SETTORI RILEVANTI

b) NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

Contenuto della Voce

La voce rappresenta un debito della Fondazione e accoglie il valore residuo delle erogazioni deliberate con assunzione di impegno nei confronti del beneficiario (paragrafo 7.3 del Provvedimento del tesoro).

Nella stessa voce trovano evidenza anche le risorse destinate alla Fondazione con il Sud.

Le erogazioni sono riportate distintamente in relazione al settore di intervento interessato: rilevante o altro ammesso.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

Nella voce vi sono rilevate le erogazioni deliberate e non ancora liquidate. La contropartita può essere rappresentata:

- dalla destinazione dell'avanzo di esercizio di cui alla voce 15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio del Conto economico del Provvedimento del tesoro, ove le risorse impiegate siano quelle dell'anno;
- dall'utilizzo di uno dei Fondi per le attività d'istituto di cui alla precedente voce 2, qualora si operi sulla base delle risorse prodotte negli esercizi precedenti.

Le erogazioni revocate non costituiscono proventi dell'anno, dando origine unicamente ad una riallocazione dell'importo ai fondi per l'attività di istituto.

Le erogazioni vengono rilevate ancorché la delibera assunta dalla fondazione e comunicata al beneficiario sia condizionata al verificarsi di adempimenti a carico di quest'ultimo oppure a fatti dipendenti da altri soggetti, quali a titolo esemplificativo, contributi di enti pubblici e privati per la realizzazione degli interventi oggetto di erogazione.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

6) FONDO PER IL VOLONTARIATO

Contenuto della Voce

La voce evidenzia le somme residue assegnate ai fondi per il volontariato istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

Altre informazioni

La voce si movimenta in aumento a seguito degli accantonamenti deliberati e in diminuzione a seguito dei pagamenti richiesti dai Comitati di Gestione regionali.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

7) DEBITI

di cui: ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Contenuto della Voce

La voce include i rapporti debitori di origine negoziale o normativa. A titolo esemplificativo, in relazione alla loro origine si possono citare:

- debiti inerenti a costi relativi alla gestione (ad es. debiti verso fornitori, sia di merci che di servizi; debiti verso Enti previdenziali per contributi da versare);
- debiti sorti in relazione a finanziamenti ottenuti (ad es. prestiti concessi da banche o istituzioni finanziarie);
- debiti connessi a strumenti finanziari derivati;
- debiti per le imposte, anche differite.

Nella stessa trovano evidenza gli eventuali titoli di debito convertibili nella azioni della banca conferitaria *ex* art. 28, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 153 del 1999.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale, con evidenziazione dei debiti con scadenza entro l'anno successivo.

Criteri di valutazione

La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.

I contratti derivati di copertura sono valutati coerentemente con l'attività o la passività coperta. Negli altri casi sono valutati, alla data di chiusura dell'esercizio, rilevando l'eventuale onere di chiusura dell'operazione.

Nei conti d'ordine occorre dare evidenza del valore nozionale del sottostante.

Le poste espresse in valuta estera devono essere convertite in euro al cambio di chiusura dell'esercizio.

Altre informazioni

Le partite incluse nella voce possono essere classificati in base:

- alla data di scadenza (a breve, entro i 12 mesi, o a medio-lungo termine, oltre i 12 mesi);
- alla onerosità.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Non sono da includere in questa posta i debiti sorti a seguito delle delibere di erogazione che vanno invece inclusi nella precedente voce 5. Erogazioni deliberate.

Gli eventuali titoli di debito convertibili nelle azioni della banca conferitaria sono evidenziati nella nota integrativa (paragrafo 14.3 del Provvedimento del Tesoro).

Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati sono capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Voce di bilancio

8) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Contenuto della Voce

Contiene i costi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio o esercizi futuri e i ricavi di competenza di esercizi successivi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell'anno (art. 2424-bis codice civile).

Criteri di contabilizzazione

In base al paragrafo 2.1 del Provvedimento del Tesoro la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento (come previsto dall'art. 2423-*bis* del codice civile), e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio.

Il criterio di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 del codice civile, OIC n. 11).

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

CONTI D'ORDINE

Contenuto della Voce

In generale i conti d'ordine, come richiesto dal paragrafo 8.1 del Provvedimento del tesoro e dal principio n. 22 dell'OIC, vengono attivati al fine di evidenziare fatti gestionali che non hanno una immediata rilevanza economica o patrimoniale e vengono articolati in relazione alla categoria cui gli stessi afferiscono in:

- Beni di terzi. In tale conto trovano evidenza i beni di terzi di cui la Fondazione ha la disponibilità, ad esempio a titolo di comodato, di leasing di beni, di deposito di opere d'arte, di pegno, ecc.
- Beni presso terzi. Nella voce sono ricompresi i beni che la Fondazione ha affidato a terzi, ad esempio in comodato, in deposito, in pegno, ecc.
- Garanzie e impegni. Vi trovano evidenza fra l'altro le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente e gli impegni assunti.
- Impegni di erogazione. Generalmente la posta accoglie gli impegni erogativi pluriennali per le quote relative agli esercizi futuri così come richiesto dal paragrafo 8.2 del Provvedimento del tesoro.
- Rischi. Vi trovano evidenza, fra l'altro, le operazioni in derivati.
- Altri conti d'ordine.

Criteri di contabilizzazione

Le garanzie rilasciate sono contabilizzate normalmente per l'ammontare della garanzia in essere.

I beni presso terzi al valore di bilancio se relativi a cespiti mobiliari, al valore nominale o alla quantità per gli strumenti finanziari.

Gli impegni di erogazione sono contabilizzati coerentemente con la politica adottata in materia di progetti pluriennali e progetti diretti.

Le operazioni in prodotti derivati sono valorizzate per il valore nozionale del relativo sottostante.

Criteri di valutazione

Per la loro natura queste poste non sono soggette a specifica valutazione.

Tuttavia eventuali rischi devono essere valutati coerentemente con le operazioni a cui sono riferite.

Altre informazioni

Gli impegni di erogazione sono riportati in apposita voce e sono esplicitati nel bilancio di missione (paragrafo 8.3 del Provvedimento del tesoro); nella nota integrativa vengono fornite le informazioni relative agli impegni e ai conti d'ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale della fondazione (paragrafo 11.1, lettera n) Provvedimento del tesoro).

Il valore esposto nei conti d'ordine è identificato in modo tale che il messaggio immediato trasmesso al lettore sia il più corretto possibile (principio OIC n.22).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Contenuto della voce

La voce riporta il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetti abilitati.

Criteri di contabilizzazione

Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale possono essere contabilizzate in forma:

- analitica, con riproduzione nella contabilità di tutte le operazioni svolte dal gestore;
- sintetica, con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio in conformità ai rendiconti dei gestori in base a quanto disposto dal paragrafo 4.1 del Provvedimento del tesoro.

Il risultato delle gestioni patrimoniali va indicato (paragrafo 4.4 del Provvedimento del tesoro) al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione che vanno evidenziate a voce propria.

Altre informazioni

In nota integrativa si forniscono le informazioni richieste dal paragrafo 4.5 del Provvedimento del tesoro.

Il risultato determinato in base alla contabilizzazione analitica può differire da quello comunicato dai gestori ove si adotti una diversa modalità di gestione contabile del portafoglio (ad es. LIFO, FIFO, costo medio, ecc.) e un differente criterio di valutazione.

Nella nota integrativa vanno indicate le ritenute subite a titolo d'imposta o come imposta sostitutiva al fine di dare evidenza dell'effettivo carico fiscale.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

Contenuto della voce

La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da partecipazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello desumibile dal principio OIC n. 20, par. II .

I dividendi azionari sono contabilizzati nell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione (paragrafo 2.3 del Provvedimento del Tesoro).

I dividendi e i proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva sono evidenziati in bilancio al netto del carico fiscale (paragrafo 9.1 del Provvedimento del tesoro).

Altre informazioni

L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale di norma non comporta in capo alla partecipante la rilevazione di proventi da dividendi (OIC n. 20), salvo quanto osservato *infra* voce 9 per i c.d. *scrip dividend*.

Nella nota integrativa vanno indicate le ritenute subite a titolo d'imposta o come imposta sostitutiva al fine di dare evidenza dell'effettivo carico fiscale.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

a) DA SOCIETÀ STRUMENTALI

Contenuto della voce

Nella voce vanno indicate le quote di utili realizzati da società strumentali controllate dalla Fondazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della voce generale.

Altre informazioni

Gli utili delle società strumentali controllate non distribuiti concorrono, extra-contabilmente, a determinare il risultato dell'esercizio della Fondazione (ai fini della quantificazione dell'avanzo ex art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999). Conseguentemente nella nota integrativa verrà evidenziato l'effetto degli utili sulle destinazioni dell'avanzo come previsto dal medesimo articolo 8, avuto riguardo alla Riserva obbligatoria, alla destinazione ai settori rilevanti e al Volontariato.

Nella nota integrativa vanno indicate le ritenute subite a titolo d'imposta o come imposta sostitutiva al fine di dare evidenza dell'effettivo carico fiscale.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

- 2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
- b) DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- c) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Contenuto della voce

La voce accoglie alla:

- lettera b) i redditi derivanti da strumenti finanziari immobilizzati, diversi dalle partecipazioni in società strumentali,
- lettera c) i redditi derivanti da strumenti finanziari diversi da quelli immobilizzati, sia essi rappresentati da azioni che da altri strumenti finanziari fra i quali gli ETF, gli OICR, le SICAV, ecc.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della voce generale, ad eccezione dei proventi relativi agli OICR, le SICAV, gli ETF ecc. per i quali si fa riferimento al criterio di cassa.

Altre informazioni

Nella nota integrativa vanno indicate le ritenute subite a titolo d'imposta o come imposta sostitutiva al fine di dare evidenza dell'effettivo carico fiscale.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

- 3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
 - a) DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 - b) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
 - c) DA CREDITI E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Contenuto della voce

Nella voce trovano evidenza gli interessi derivanti:

- dagli investimenti in titoli di debito, afferenti al portafoglio immobilizzato (voce a) e a quello disponibile per la negoziazione (voce b);
- da operazioni di pronti contro termine, da depositi e conti correnti bancari, ecc. (voce c);
- dalle polizze a capitalizzazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica; per quanto riguarda gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli si può far riferimento anche al principio OIC n. 20, par. I .

Il risultato delle operazioni di pronti contro termine è rappresentato dalla quota di competenza del differenziale tra il prezzo pagato a pronti e quello incassato a termine.

Gli interessi ed i proventi assimilati contabilizzati sono esposti in bilancio al netto delle ritenute a titolo di imposta sostitutive applicate (paragrafo 9.1 del Provvedimento del tesoro).

Altre informazioni

In nota integrativa si forniscono indicazioni circa l'ammontare delle imposte corrisposte con eventuale evidenziazione della tipologia.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

4) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Contenuto della voce

La voce rappresenta il risultato della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati, fra cui i contratti derivati, e non affidati in gestione patrimoniale (paragrafo 9.2 del Provvedimento del tesoro).

Nella medesima voce figurano anche le eventuali componenti economiche che emergono in occasione di una riclassificazione del titolo dall'attivo immobilizzato all'attivo non immobilizzato.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.

Altre informazioni

La composizione della voce va indicata in nota integrativa.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Contenuto della voce

La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate a seguito della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale (paragrafo 9.3 del Provvedimento del tesoro). Nella stessa trovano evidenza anche i proventi e le perdite derivanti dalla negoziazione di contratti derivati.

Criteri di contabilizzazione

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione (paragrafo 2.1 del Provvedimento del tesoro). Il risultato contabilizzato è al netto delle imposte applicate (paragrafo 9.1 del Provvedimento del tesoro).

Altre informazioni

La composizione della voce va indicata in nota integrativa.

In nota integrativa si forniscono indicazioni circa l'ammontare delle imposte subite.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Contenuto della voce

La voce rappresenta il risultato delle valutazioni degli strumenti finanziari immobilizzati (paragrafo 9.4 del Provvedimento del tesoro).

Nella medesima voce figurano anche le eventuali componenti economiche che emergono in occasione di una riclassificazione del titolo dall'attivo non immobilizzato a quello immobilizzato.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.

Altre informazioni

La composizione delle voci va indicata in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro)

Le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono, in tutto o in parte, essere imputate, in luogo del conto economico, direttamente al patrimonio netto (paragrafo 14.1 del Provvedimento del Tesoro e art. 9 c.4 d.lgs. n.153/1999). In tal caso le plus e le minus vengano allocate alla posta 1.c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze del Passivo dello Stato patrimoniale. Le eventuali minusvalenze, anche da valutazione, imputate a conto economico non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 153/1999; ne deriva la necessità di rideterminare l'accantonamento al volontariato *ex lege* 266/1991 e le somme da destinare ai fini istituzionali (importo minimo da destinare ai settori rilevanti).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

7) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

Contenuto della voce

La voce rappresenta il risultato delle valutazioni (rettifiche e riprese di valore) delle attività non finanziarie, come le immobilizzazioni materiali e immateriali (paragrafo 9.5 del Provvedimento del tesoro).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.

Altre informazioni

La composizione delle voci va indicata in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro)

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

8) RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE

Contenuto della voce

La voce rappresenta il risultato positivo delle imprese strumentali esercitate direttamente con contabilità separata e specifico rendiconto nel bilancio della Fondazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello proprio dell'impresa esercitata.

Altre informazioni

Il risultato d'esercizio negativo dell'impresa strumentale va rilevato nell'ambito della destinazione delle risorse all'attività istituzionale con imputazione alla voce 15, lettera a), Erogazioni deliberate in corso di esercizio nei settori rilevanti.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

9) ALTRI PROVENTI

di cui: CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contenuto della voce

La voce comprende proventi diversi da quelli indicati nei punti precedenti, purché inerenti all'attività ordinaria.

In via esemplificativa trattasi di:

- proventi derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, d'immobili o di altri beni di natura patrimoniale, ad esempio i affitti attivi;
- contributi in conto esercizio da parte di terzi.

Nella voce trova collocazione anche il saldo positivo degli arrotondamenti all'unità di euro per l'esposizione in bilancio delle voci.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

Quando questa voce contiene importi significativi se ne fornisce la composizione e l'analisi nella nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro).

Nel caso di aumento gratuito di capitale con imputazione a capitale di *“Riserve per assegnazione di utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite”*, i c.d. *scrip dividend*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevato che l'assegnazione delle azioni di cui trattasi trova fondamento nell'utile conseguito nel medesimo esercizio dalla società, ha espresso l'avviso che le Fondazioni, in ossequio al principio secondo cui *“il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma”*, possono rilevare contabilmente le azioni ricevute nel conto economico come reddito, avendole *“equiparate dal punto di vista economico ad un provento percepito”*.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

a) COMPENSI E RIMBORSI ORGANI STATUTARI

Contenuto della voce

La voce accoglie gli oneri per compensi, comprensivi di IVA e oneri previdenziali/assistenziali ove dovuti, oltre ai rimborsi spese relativi agli organi statutari.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

In nota integrativa occorre dettagliare le informazioni ripartite per organo riguardanti i compensi e i rimborsi spese e indicare il numero dei componenti di ciascun organo (paragrafo 11.1 lettera r) del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

b) PER IL PERSONALE

di cui: PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Contenuto della voce

Rappresenta il costo relativo alle retribuzioni, oneri sociali, fondi di previdenza, trattamento di fine rapporto e altri oneri (polizze assicurative, formazione, rimborsi spese, ecc.) dei dipendenti della Fondazione, con evidenziazione separata degli oneri relativi al personale dedicato alla gestione diretta del patrimonio.

Nella stessa voce trovano riferimento gli oneri relativi anche al personale interinale e/o distaccato.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

In nota integrativa si forniscono le informazioni richieste dal paragrafo 11.1 lettera p) e q) del Provvedimento del tesoro.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

c) PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

Contenuto della voce

La voce comprende le consulenze esterne, anche su specifici progetti, e il costo delle collaborazioni.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

Gli oneri per rapporti di collaborazione professionale inerenti alla gestione del patrimonio vanno evidenziati nell'ambito degli oneri per servizi di gestione del patrimonio.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

d) PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Contenuto della voce

La voce accoglie le somme corrisposte al gestore per l'attività di gestione patrimoniale individuale, nonché gli oneri, anche di carattere professionale, connessi alla gestione diretta del patrimonio.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

Sono escluse le commissioni di negoziazione e il costo del personale, in caso di gestione diretta, che vanno allocati a voce propria. Mentre ricomprende gli oneri per rapporti di collaborazione professionale inerenti alla gestione.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

e) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Contenuto della voce

La voce accoglie gli interessi passivi e altri oneri finanziari corrisposti alle controparti creditrici.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

f) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

Contenuto della voce

La voce accoglie le commissioni pagate a fronte della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati gestiti direttamente dalla Fondazione o dati in gestione a soggetti abilitati, nonché le commissioni corrisposte a fronte della cessione degli strumenti finanziari immobilizzati.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

g) AMMORTAMENTI

Contenuto della voce

La voce accoglie gli ammortamenti di competenza dell'esercizio calcolati secondo le modalità e i criteri individuati dalla Fondazione.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

h) ACCANTONAMENTI

Contenuto della voce

La voce accoglie gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

Non sono consentiti generici accantonamenti per oscillazione dei corsi dei titoli.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

10) ONERI

i) ALTRI ONERI

Contenuto della voce

La voce comprende le spese di funzionamento ed oneri vari.

Nella voce trovano collocazione anche il saldo negativo degli arrotondamenti all'unità di euro per l'esposizione in bilancio delle voci.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

La composizione della voce se significativa va indicata in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

11) PROVENTI STRAORDINARI

di cui: PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Contenuto della voce

La voce comprende le plusvalenze derivanti dalle dismissioni di attività immobilizzate (materiali, immateriali e finanziarie), gli altri proventi di natura straordinaria, nonché le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo. Nella voce trovano collocazione anche le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni immobilizzate nelle società bancarie conferitarie ove non imputate direttamente a patrimonio.

Nella voce trovano evidenza anche gli utilizzi dei fondi patrimoniali autorizzati dall'Autorità di vigilanza.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello del conseguimento del provento.

Altre informazioni

La composizione della voce se significativa va indicata in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

12) ONERI STRAORDINARI

di cui: MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

Contenuto della voce

La voce comprende le perdite derivanti dalle dismissioni delle immobilizzazioni finanziarie, le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo, gli altri oneri, nonché le spese strettamente connesse ad operazioni patrimoniali di carattere straordinario, come la dismissione delle partecipazioni nella conferitaria. Come per la voce 11 Proventi straordinari vi trovano collocazione anche le eventuali perdite da cessione delle partecipazioni immobilizzate nelle società bancarie conferitarie ove non imputate direttamente a patrimonio.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello del sostenimento del costo.

Altre informazioni

La composizione della voce se significativa va indicata in nota integrativa (paragrafo 11.1 lettera o) del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

13) IMPOSTE

Contenuto della voce

Vi trovano evidenza l'onere per le imposte dirette (es. IRES e IRAP), le imposte sostitutive da liquidare in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, diverse dall'IVA, e le tasse (es. imposta di bollo, Tobin tax, IMU e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza dell'esercizio cui si riferiscono. Nella stessa trovano allocazione anche le eventuali imposte differite e quelle anticipate (OIC n. 25).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

L'IVA è per la Fondazione un onere ricompreso nel costo dei beni e servizi acquistati. Tuttavia, al fine della rappresentazione dell'effettivo carico fiscale, in nota integrativa vengono separatamente indicate le imposte sostenute, incluse, ove possibile, quelle indirette come l'IVA. Sempre con la finalità di evidenziare l'ammontare delle imposte di competenza è opportuno che nella nota integrativa venga inserito un apposito prospetto riepilogativo di tutte le imposte di pertinenza distinte per tipologia.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Contenuto della voce

E' il risultato della somma algebrica delle precedenti voci di Conto Economico (dalla numero 1 alla numero 13).

Criteri di contabilizzazione

Altre informazioni

La voce costituisce l'ammontare delle risorse nette derivanti dall'attività di gestione della Fondazione destinata al rafforzamento del patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del d.lgs. n. 153 del 1999.

L'eventuale disavanzo va coperto nei successivi esercizi destinando allo stesso in via prioritaria almeno la quota percentuale degli avanzi annuali stabilita dall'Autorità di vigilanza.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

COPERTURA DISAVANZI PREGRESSI

Contenuto della voce

Quota parte dell'Avanzo di esercizio destinato alla copertura di disavanzi portati a nuovo.

Criteri di contabilizzazione

Altre informazioni

La misura dell'accantonamento è determinato in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, che ne ha previsto la voce in bilancio con i decreti che stabiliscono le misure degli accantonamenti patrimoniali.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

14) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

Contenuto della voce

Quota parte dell'Avanzo di esercizio, al netto dell'eventuale accantonamento a copertura di Disavanzi pregressi, destinata al rafforzamento patrimoniale obbligatorio (art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999).

Criteri di contabilizzazione

Altre informazioni

La misura dell'accantonamento è determinata dall'Autorità di Vigilanza.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

15) EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO:

- a) NEI SETTORI RILEVANTI
- b) NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

Contenuto della voce

La voce include le delibere di erogazione a valere sull'Avanzo di esercizio.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

Sono indicate le sole delibere per le quali siano stati individuati il progetto, il beneficiario, l'importo e il settore di intervento.

Le delibere assunte sono distintamente evidenziate in relazione al settore di riferimento fra:

- i settori rilevanti, individuati nei documenti programmatici ogni tre anni dalla Fondazione in un numero massimo di cinque fra i settori ammessi (art. 1, comma 1, lettere c-bis) e d), del d.lgs. n. 153 del 1999 e agli artt. 172 e 153, comma 21, del d.lgs. n. 163 del 2006);
- gli altri settori statutari, scelti fra i rimanenti settori ammessi.

La voce non va valorizzata per le delibere assunte a valere sui fondi accantonati negli esercizi precedenti per le attività d'istituto (voce 2 dell'Allegato A – Schema dello Stato patrimoniale Sezione Passivo). In questo caso l'ammontare delle erogazioni deliberate trova evidenza nelle informazioni fornite nella Nota integrativa, relativamente alla variazione delle disponibilità dei predetti fondi, e nel bilancio di missione (paragrafo 12.3 del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

16) ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

Contenuto della voce

La voce accoglie le risorse destinate al sostegno dei Centri di servizio in applicazione dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.

Altre informazioni

La misura dell'accantonamento è determinata in conformità a quanto disposto dal paragrafo 9.7 del Provvedimento del tesoro.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

17) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

a) AL FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

Contenuto della voce

La voce accoglie l'accantonamento della quota di Avanzo finalizzata alla stabilizzazione delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello del valore nominale.

Altre informazioni

Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale, tenendo conto dei paragrafi 6.2 e 6.3 del Provvedimento del tesoro.

I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione (paragrafo 6.4 del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

- 17) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO
- b) NEI SETTORI RILEVANTI
- c) NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

Contenuto della voce

La voce comprende gli accantonamenti effettuati a favore dell'attività istituzionale, a valere sull'avanzo dell'esercizio.

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello del valore nominale.

Altre informazioni

Nella posta vi vanno rilevati unicamente gli stanziamenti di risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali nei settori rilevanti e negli altri settori statutari.

Nel bilancio di missione è illustrato il programma per l'utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

17) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO
d) AGLI ALTRI FONDI

Contenuto della voce

La voce accoglie principalmente accantonamenti destinati alla copertura di impieghi diretti di risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali e che quindi per loro natura non producono l'adeguata redditività di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999.

Nella stessa possono trovare evidenza anche gli stanziamenti effettuati sulla base di protocolli o accordi con altre fondazioni, in attesa di deliberazione (ad esempio il Fondo nazionale iniziative comuni).

Criteri di contabilizzazione

Il criterio di contabilizzazione è quello del valore nominale.

Altre informazioni

Nel bilancio di missione è illustrato il programma per l'utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 del Provvedimento del tesoro).

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

18) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

Contenuto della voce

Quota parte dell'Avanzo di esercizio, al netto dell'eventuale accantonamento a copertura di Disavanzi pregressi, destinata all'ulteriore rafforzamento patrimoniale in conformità alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza (art. 8, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 153 del 1999).

Criteri di contabilizzazione

Altre informazioni

Tale accantonamento è facoltativo e disposto con atto motivato e non è consentito in presenza di disavanzi pregressi non integralmente coperti. La relativa misura è determinata in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

CONTO ECONOMICO

Voce di bilancio

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO

Contenuto della voce

La voce accoglie le risorse residuali dopo la destinazione dell'Avanzo di esercizio.

Criteri di contabilizzazione

E' il risultato della somma algebrica dell'Avanzo (disavanzo) dell'esercizio e delle voci di cui ai punti da 14) a 18) del Conto economico.

Altre informazioni

Normalmente tale voce è pari a zero, in quanto le destinazioni precedenti esauriscono l'ammontare delle risorse prodotte nell'esercizio.

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA
il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

- a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
- b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

- 1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- 1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta,

la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

- 2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
- 2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
- 2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

- 3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
- 3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
- 3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
- 3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
- 3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
- 3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
- 3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

- 4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
- 4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

- 4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
- 4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.
- 4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.
5. *Immobilizzazioni*
- 5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
- 5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
- 5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
- 5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.
- 5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.
6. *Fondo di stabilizzazione delle erogazioni*
- 6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
- 6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

- 6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
- 6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7. *Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate*
- 7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.
- 7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
- 7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.
8. *Conti d'ordine*
- 8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.
- 8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.
- 8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.
9. *Disposizioni relative al conto economico*
- 9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.
- 9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.
- 9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
- 9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.
- 9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.
- 9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
- c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;
- f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di

- bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
 - k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
 - l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
 - m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;
 - n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
 - o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
 - p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
 - q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.
- 11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
- 11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

- 12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:
- a) relazione economica e finanziaria;
 - b) bilancio di missione.
- 12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
- a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
 - b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
 - c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di

rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

- d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;
- e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
- f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

- a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
- b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
- c) l'attività di raccolta fondi;
- d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
- e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
- g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
- h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
- i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
- j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13 *Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14 *Disposizioni finali*

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli

accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

- 14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A – Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in		
	gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento		
	collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del		
	risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	attività impiegate nelle imprese
	strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:		
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo	

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione

Rischi

Altri conti d'ordine

Allegato B – Schema del conto economico

		t	t-1
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2	Dividendi e proventi assimilati:
	a) da società strumentali
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie
3	c) da strumenti finanziari non immobilizzati
	Interessi e proventi assimilati:
	a) da immobilizzazioni finanziarie
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati
4	c) da crediti e disponibilità liquide
5	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
6	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
8	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
9	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
10	Altri proventi:
	di cui:
	contributi in conto esercizio
	Oneri:
	a) compensi e rimborsi spese organi statutari
	b) per il personale
	di cui:
	per la gestione del patrimonio
	c) per consulenti e collaboratori esterni
	d) per servizi di gestione del patrimonio
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari
	f) commissioni di negoziazione
11	g) ammortamenti
	h) accantonamenti
	i) altri oneri
12	Proventi straordinari
	di cui:
	plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13	Oneri straordinari
	di cui:
	minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
	Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:

	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
18	d) agli altri fondi
	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo	

Commissione per il Bilancio e le Questioni fiscali

Presidente

Lattanzi Dr. Rag. Arturo (Fondazione CR di Lucca)

Membr

Bagnara Dr. Umberto (Fondazione Cariverona)

Cavallini Dr.ssa Alessandra (Ente CR di Firenze)

Cerutti Dr. Pietro (Fondazione CR di Vercelli)

Ciabattini Dr. Mario (Fondazione CR di Biella)

Dell'Olivio Dr. Giovanni (Fondazione di Venezia)

Forte Dr. Marco (Fondazione Monte dei Paschi di Siena)

Gianesello Dr. Flavio (Fondazione CR di Padova e Rovigo)

Giordana Rag. Roberto (Fondazione CR di Cuneo)

Invernici Dr. Sergio (Fondazione CR di Torino)

Marinoni Rag. Mario (Fondazione BM di Lombardia)

Marotta Dr. Roberto (Fondazione CR Provincia dell'Aquila)

Marrone Dr. Angelo (Fondazione Carichieti)

Minghetti Dr.ssa Marina (Fondazione CR in Bologna)

Molino Dr. Marco (Compagnia di San Paolo)

Monti Dr. Stefano (Fondazione CR di San Miniato)

Pescino Dr. Pasquale (Fondazione CR Salernitana)

Proserpio Dr. Paolo (Fondazione Cariplo)

Sclavi Dr. Roberto (Fondazione CR di Volterra)

Stazi Dr. Fabrizio (Fondazione CR di Perugia)

Verdigi Rag.ra Francesca (Fondazione CR di Lucca)

Vitti Dr. Riccardo (Fondazione Livorno)

D'Antoni Dr. Giuliano (Ac

Del Castello Dr. Alessandro (Ac

Righetti Dr. Giorgio (Ac